

LA FISCALITA' NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE



FISAC  **CGIL** **L'AQUILA**
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATO ASSICURAZIONI CREDITO

INDICE

INTRODUZIONE

L'importanza della previdenza complementare Pag. 3

CAPITOLO 1 – IL REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

1.1 La deducibilità delle somme conferite Pag. 7

1.2 Versamenti eccedenti il limite di deducibilità Pag. 8

1.3 Versamenti effettuati tramite il welfare aziendale Pag. 8

1.4 Conferimento del TFR pregresso Pag. 9

1.5 Agevolazioni per i lavoratori di prima occupazione Pag. 10

CAPITOLO 2 – ANTICIPAZIONI E TRASFERIMENTO DEL FONDO

2.1 Differenze con il sistema pensionistico pubblico Pag. 11

2.2 Anticipazioni per spese sanitarie Pag. 12

2.3 Anticipazioni per acquisto o ristrutturazione prima casa . Pag. 13

2.4 Anticipazioni per ulteriori esigenze Pag. 14

2.5 Differenze con il TFR Pag. 15

2.6 Reintegro delle anticipazioni Pag. 16

2.7 Il trasferimento della posizione Pag. 16

CAPITOLO 3 – LA TASSAZIONE DEI RENDIMENTI Pag. 18

CAPITOLO 4 – IL RISCATTO ANTICIPATO Pag. 19

CAPITOLO 5 – LE PRESTAZIONI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E LE MODALITA' DI TASSAZIONE

5.1 Vecchi e nuovi iscritti Pag. 21

5.2 Prestazioni finali per i "nuovi iscritti": le rendite Pag. 21

5.3 Prestazioni finali per i "nuovi iscritti": il capitale Pag. 24

5.4 Prestazioni finali per i "vecchi iscritti" Pag. 26

CAPITOLO 6 - LA R.I.T.A. (RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA)

6.1 Che cos'è la R.I.T.A	Pag. 28
6.2 I requisiti per richiederla	Pag. 29
6.3 La tassazione della R.I.T.A	Pag. 30

CONCLUSIONI

Arbitraggi fiscali	Pag. 32
--------------------------	---------

INTRODUZIONE

L'IMPORTANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

C'è una data destinata a rappresentare uno spartiacque nella storia del nostro Paese ed è il 1° gennaio 1996, data di entrata in Vigore della "Riforma Dini" ¹.

Se fino a quella data la pensione poteva rappresentare un periodo di tranquillità, anche dal punto di vista economico, con la Riforma le cose cambiarono in modo radicale. In precedenza il sistema previdenziale era basato sul metodo retributivo, che consentiva l'ottenimento di un reddito pensionistico calcolato in percentuale rispetto alle ultime retribuzioni percepite dal lavoratore, garantendo un'aliquota di retrocessione (rapporto tra l'ultimo stipendio percepito e il rateo pensionistico) che poteva arrivare all'80%, e che comunque era tale da assicurare un tenore di vita simile a quello tenuto durante la vita lavorativa, calcolando la pensione solo in base all'anzianità contributiva e non considerando il montante complessivamente versato. Con l'entrata in vigore della nuova normativa mantenevano il calcolo con metodo retributivo solo coloro che alla data del 31/12/1995 potevano vantare almeno 18 anni di anzianità contributiva (beneficio che si è protratto fino alla successiva Riforma Fornero del 2012 ²). Un sistema misto era previsto per i lavoratori già in servizio alla data del 31/12/1995 con anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.

La riforma creò una vera e propria frattura generazionale: tutti coloro che cominciarono a lavorare dopo la sua introduzione avrebbero visto

¹ Legge 8 agosto 1995 n. 335 - "Riforma del sistema pensionistico e complementare"

² D.L 6 dicembre 2011 n. 201, Art. 24 "Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici"

la loro futura pensione calcolata con il metodo contributivo. Il metodo prevede che il reddito pensionistico sia parametrato sul montante effettivamente versato, trasformato in rendita vitalizia sulla base di coefficienti di trasformazione basati sulla durata della vita residua. In estrema sintesi, il sistema è tale da ridurre in materia generalizzata l'importo dell'assegno pensionistico: si stima che un giovane che cominci oggi il suo percorso lavorativo potrà contare – arrivato all'età di 65 anni - su un tasso di sostituzione valutato nel 65% per i lavoratori dipendenti, destinato a ridursi al 40% in caso di lavoratori autonomi ³. Tali percentuali scendono ulteriormente in caso di contribuzione saltuaria, tale da ridurre il montante pensionistico complessivo, o nel caso di pensionamento in età non sufficientemente avanzata, in quanto la maggiore aspettativa di vita ridurrà ulteriormente la somma annualmente riconosciuta.

Di fatto, una normativa che crea il rischio estremamente concreto di una futura generazione di pensionati indigenti, peraltro tale da apparire in contraddizione con l'Art. 38 della Costituzione: *"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria"* .

Che a lungo andare le pensioni si sarebbero rivelate inadeguate a garantire un tenore di vita dignitoso si era ormai intuito da tempo, ben prima della riforma Dini. Già nel 1993, il D.Lgs 124 istituiva il concetto di "secondo pilastro previdenziale", dando per assodato che il rispetto di quanto previsto dall'art. 38 della Costituzione dovesse necessariamente prevedere, accanto alla previdenza pubblica, anche prestazioni gestite da società private. Se prima di allora i fondi pen-

³ C.N.E.L. Commissione Politiche del Lavoro e Politiche Sociali – Documento di analisi istruttoria sulla Previdenza Complementare - 2001

sione svolgevano prevalentemente una funzione integrativa, assolvendo più che altro allo scopo di rafforzare la pensione pubblica per avvicinare il tasso di sostituzione al 100%, da quel momento si cominciò a ragionare in termini di previdenza complementare, quindi necessaria per garantire un tenore di vita dignitoso in aggiunta alle prestazioni dell'INPS.

Il Decreto ebbe anche un'altra conseguenza, creando la distinzione tra vecchi iscritti e nuovi iscritti: una differenza sulla quale torneremo nel Capitolo 5.

Negli anni successivi sono stati diversi gli interventi normativi che si sono succeduti: tra questi citiamo il D.Lgs 47/2000, che ha rivisitato tutto il regime fiscale della previdenza complementare, introducendo e disciplinando le forme pensionistiche individuali, ed il D.Lgs 252/2005 che ha fissato i principi e i criteri per introdurre modalità tacite di conferimento del TFR maturando ai fondi pensione, l'equiparazione tra forme pensionistiche complementari e la rimozione dei vincoli per il trasferimento delle posizioni individuali.

C'è un elemento che accomuna tutte le modifiche normative: la spinta ad incentivare l'adesione ai fondi pensione, sotto forma di agevolazioni fiscali che accompagnino tutte le fasi della vita lavorativa dell'aderente. Nonostante ciò, la quota dei lavoratori iscritti alle varie forme di previdenza complementare si può considerare ancora molto limitata: al 31/12/2017 risultano 7,59 milioni di iscritti ⁴, una percentuale inferiore all'incirca al 33% del numero complessivo dei lavoratori (23,07 milioni al 31/12/2017) ⁵.

Quello della previdenza complementare è un tema estremamente va-

⁴ Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – Relazione per l'anno 2017

⁵ ISTAT, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, INAIL e ANPAL - Nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione IV trimestre 2017

sto e complesso. La presente trattazione, pur affrontando a grandi linee l'intero argomento, entrerà nel dettaglio solo limitatamente agli aspetti inerenti il trattamento fiscale della previdenza integrativa durante tutte le fasi della vita lavorativa dell'iscritto.

L'intento è quello di illustrare la filosofia del modello di tassazione nelle varie fasi dell'adesione al fondo:

1. Contribuzione: La regola è quella della deducibilità dei contributi. Vedremo come questa deducibilità sia comunque soggetta a limiti e vincoli ben precisi.
2. Rendimenti: Tassazione agevolata rispetto ai rendimenti di forme tradizionali d'investimento. Vedremo tuttavia come, per effetto della Legge di Bilancio 2015, tale forma di agevolazione sia stata fortemente ridimensionata.
3. Prestazioni: Il fine della normativa è premiare l'anzianità contributiva, concedendo agevolazioni crescenti con il numero di anni di iscrizione al fondo. Vedremo che anche in questo caso esistono una serie di differenze e di distinzioni tali da rendere la materia meno semplice di quanto si potrebbe supporre.

CAPITOLO 1 – IL REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

1.1 La deducibilità delle somme conferite

I contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo sino al limite annuo di € 5.164,57 ⁶, importo derivante dalla conversione del precedente limite fissato in 10 milioni di lire.

La contribuzione al fondo può avvenire in modi diversi:

- Contributi versati dal lavoratore
- Contributi del datore di lavoro (per i lavoratori dipendenti)
- Conferimento del TFR

Soltanto le prime due voci concorrono a formare il limite di € 5.164,57; le somme versate a titolo di TFR non vengono invece considerate in tal senso.

La deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di familiari a carico, a patto che tali contributi rientrino nel limite complessivo di € 5.164,57.

La seguente tabella riepiloga i benefici fiscali della contribuzione alla previdenza complementare, suddivisi per fascia di reddito, per ogni € 1.000 di contribuzione al fondo:

Reddito complessivo	Aliquota massima	Contributi versati	Beneficio fiscale
da 0 a 15.000	23%	1.000	230
da 15.001 a 28.000	27%	1.000	270
da 28.001 a 55.000	38%	1.000	380
da 55.001 a 75.000	41%	1.000	410
oltre 75.001	43%	1.000	430

⁶ TUIR 917/86 art.10

Parlare di deducibilità dei contributi può apparire per certi versi fuorviante: in realtà le somme versate saranno comunque soggette a tassazione, anche se a distanza di anni e con modalità che andremo ad approfondire nei prossimi capitoli. Si tratta però di forme di tassazione estremamente agevolate rispetto all'applicazione delle aliquote marginali normalmente applicate alle retribuzioni delle persone fisiche.

1.2 Versamenti eccedenti il limite di deducibilità

Qualora l'aderente avesse effettuato versamenti eccedenti il limite di deducibilità, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al versamento contributivo dovrà comunicare al fondo l'ammontare dei contributi non dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tale comunicazione si rende necessaria per evitare una doppia imposizione: le somme che non hanno beneficiato di deduzione saranno infatti escluse dal calcolo della base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta sulla prestazione finale.

Qualora la dichiarazione fosse stata omessa, può essere effettuata al momento in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica.

1.3 Versamenti effettuati tramite il welfare aziendale

Nei precedenti paragrafi era stato citato il limite annuo di € 5.164,57 quale tetto massimo di contribuzione per beneficiare della deduzione. In effetti questo limite può essere sforato in un caso specifico.

La legge 208/2015, nel disciplinare le modalità di tassazione dei premi variabili di risultato e la possibilità di usufruirne sotto forma di welfare aziendale, ha infatti disposto che le somme precedentemente accantonate a welfare possano essere conferite sulla previdenza complementare, beneficiando di un aumento del limite di deducibilità di ulteriori € 3.000 che si aggiungono alla precedente soglia di € 5.164,57.

I conferimenti al fondo effettuati tramite welfare aziendale, per sé e per i familiari a carico, beneficiano di un trattamento di maggior favore in quanto, a differenza degli altri versamenti, non saranno soggetti a tassazione al momento del pensionamento.

1.4 Conferimento del TFR pregresso

La Legge Finanziaria 2008⁷ ha introdotto la possibilità di conferire al Fondo Pensione anche il TFR maturato fino al 31/12/2006, a condizione che presso l'Azienda interessata sia stato stipulato un accordo sindacale in tal senso.

Non è invece previsto il conferimento del TFR versato successivamente a tale data in quanto, a partire dall'1/1/2007, è stata prevista la facoltà – e successivamente l'obbligo – per gli aderenti alla previdenza complementare di versare mensilmente al Fondo Pensione la quota di TFR maturata. Va inoltre sottolineato che, per tutte le aziende con oltre 50 dipendenti, il TFR dei lavoratori che non aderiscono alla previdenza complementare confluisce nel Fondo di Tesoreria presso l'INPS: per questo non è possibile distoglierlo per versarlo sul Fondo Pensione.

A differenza del TFR, che viene liquidato in unica soluzione all'atto

⁷ Legge 24 dicembre 2007 n.244

della cessazione del rapporto di lavoro, le somme accantonate nella previdenza complementare vengono di norma erogate con modalità differite nel tempo e con una serie di limitazioni che approfondiremo nei prossimi capitoli: questa è l'unica controindicazione del conferimento del TFR nel fondo.

Diversi sono invece i vantaggi:

- Miglior trattamento fiscale.
- Maggior facilità nella richiesta di anticipazioni, con trattamento fiscale più favorevole.
- Possibilità di scegliere il comparto nel quale investire le somme accantonate.
- Accesso alla R.I.T.A.

1.5 Agevolazioni per i lavoratori di prima occupazione

Vista la rilevanza sociale dell'adesione ad una forma di previdenza complementare, la normativa ha previsto una forma di "ripensamento" per i lavoratori che inizialmente avevano deciso di non aderire a nessun fondo pensione, o che pur avendo aderito percepivano una retribuzione più bassa, tale da limitare la loro capacità contributiva.

Per questo, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei loro primi 5 anni abbiano versato contributi in misura inferiore al massimo deducibile nel quinquennio ($5.164,57 \times 5$ anni = 22.855,85), la soglia massima deducibile annualmente dal reddito complessivo viene elevata di ulteriori 2.582,29. Si può beneficiare di tale agevolazione nei 20 anni successivi al quinto, e comunque per un importo massimo pari alla differenza tra i contributi versati nel quinquennio e la soglia massima deducibile di € 22.855,85.

CAPITOLO 2 – ANTICIPAZIONI E TRASFERIMENTO DEL FONDO

2.1 Differenze con il sistema pensionistico pubblico

Il funzionamento dei fondi pensione presenta diverse analogie con la previdenza pubblica: le somme vengono accumulate in un conto individuale, contribuendo a formare un montante che alla fine della vita lavorativa sarà trasformato in rendita sulla base di un coefficiente di trasformazione che tiene conto dell'aspettativa di vita residua.

La differenza fondamentale è rappresentata dal fatto che il sistema utilizzato dalla previdenza pubblica è un sistema a ripartizione: questo significa che, pur in presenza di conti individuali aperti a nome di ciascun lavoratore in attività sui quali affluisce la contribuzione mensile, le somme versate vengono in realtà utilizzate per il pagamento delle pensioni in essere. Il conto individuale, di fatto, esiste solo da un punto di vista contabile. Il sistema dei fondi è invece a capitalizzazione, quindi ad ogni conto individuale corrisponde un reale deposito di somme: questo consente la nascita di diritti patrimoniali ben prima che maturi il diritto pensionistico finale.

La possibilità di richiedere anticipazioni durante la fase di accumulo fu introdotta nel 1993 ⁸, con la finalità di incentivare il conferimento del TFR nei fondi pensione: come vedremo, le anticipazioni risultano più favorevoli per gli aderenti alla previdenza complementare.

Attualmente il D.Lgs 252/05, considerato di fatto il Testo Unico per quanto concerne la previdenza complementare, concede le seguenti facoltà ⁹:

⁸ D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 - Art.7

⁹ D. Lgs 5 dicembre 2005 n.252 - Art. 11

- Anticipazioni parziali sul montante per determinate causali (o anche in maniera acausale)
- Anticipo della prestazione pensionistica fino a 5 anni (istituita dalla legge di bilancio 2017 e confermata dalla successiva legge di bilancio 2018)
- Riscatto anticipato al venir meno dei requisiti di partecipazione
- Trasferimento gratuito della posizione

Con l'eccezione del trasferimento, che non comporta oneri fiscali, ognuna di queste facoltà prevede una diversa modalità di tassazione.

2.2 Anticipazioni per spese sanitarie

Questa tipologia di anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento, a fronte di spese sanitarie dovute a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Il limite massimo richiedibile è pari al 75% del montante maturato fino alla data della richiesta.

E' possibile effettuare più richieste nel corso della vita lavorativa dell'aderente al fondo: le successive anticipazioni terranno conto di precedenti erogazioni. La somma complessiva delle anticipazioni richiedibili non potrà pertanto superare il 75% del montante complessivamente maturato durante tutto il periodo di contribuzione al fondo.

Un esempio aiuterà a capire meglio il meccanismo di calcolo. Pensiamo ad un lavoratore che ha accumulato un montante di € 20.000. Dovendo sostenere un costoso intervento chirurgico, richiede

un'anticipazione nella misura massima possibile.

L'importo lordo dell'anticipazione sarà pari ad € 15.000 (75% di € 20.000); ovviamente il montante residuo ammonterà ad € 5.000.

Passano gli anni, il lavoratore accumula ulteriori € 10.000 di versamenti riportando il montante complessivo ad € 15.000.

Avendo necessità di un'ulteriore anticipazione, e chiedendo nuovamente di poter beneficiare dell'importo massimo possibile, la sua nuova anticipazione non sarà pari al 75% del montante attuale, vale a dire € 11.250. L'importo anticipabile dovrà essere così calcolato:

Totale dei montanti accumulati: (€ 20.000 + € 10.000) = € 30.000.

Percentuale massima di anticipazione: 75% su € 30.000 = € 22.500.

A questo totale va sottratta la precedente anticipazione, quindi:

€ 22.500 - € 15.000 = € 7.500 che sarà l'importo massimo per la nuova anticipazione.

Il meccanismo di tassazione delle anticipazioni per spese sanitarie è lo stesso applicato alle prestazioni finali erogate sotto forma di capitale per i "nuovi iscritti" illustrato in modo dettagliato al paragrafo 5.3. Si tratta di una tassazione da considerare "provvisoria" in quanto soggetta a conguaglio in sede di riscatto o prestazione finale.

2.3 Anticipazioni per acquisto o ristrutturazione prima casa

L'anticipazione può essere richiesta per acquistare o ristrutturare un immobile da adibire ad abitazione principale del richiedente o dei suoi figli. Anche in questo caso l'importo massimo richiedibile è pari al 75% del montante maturato alla data della richiesta. E' possibile reiterare la richiesta nel corso della vita lavorativa dell'aderente.

A differenza dell'anticipazione per spese mediche, la richiesta può essere effettuata solo dopo 8 anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.

La tassazione è meno favorevole rispetto alle anticipazioni per spese sanitarie, in quanto sulla parte di montante maturata dopo il 2007 si applica un'imposta sostitutiva con unica aliquota del 23%.

Anche in questo caso la tassazione è soggetta a successivo conguaglio.

2.4 Anticipazioni per ulteriori esigenze

Una volta maturati 8 anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare, il lavoratore può richiedere un'anticipazione senza indicare una causale specifica. In questo caso l'ammontare massimo richiedibile è pari al 30% del montante maturato tempo per tempo; è possibile reiterare la richiesta, fermo restando il limite massimo del 30% dell'ammontare dei versamenti complessivamente effettuati fino a quella data, maggiorati dei redditi di capitale. La richiesta di tale anticipazione non pregiudica l'accesso ad anticipazioni per spese mediche o per la prima casa: in questo caso, però, la somma di tutte le anticipazioni richieste non potrà comunque essere superiore al 75% del montante maturato durante l'intero periodo di contribuzione.

La tassazione di questo tipo di anticipazioni segue le stesse regole già viste per la prima casa, quindi meno favorevoli rispetto alle anticipazioni per spese sanitarie.

2.5 Differenze con il TFR

Il conferimento del TFR all'interno delle forme di previdenza complementare rappresenta l'elemento di maggior resistenza da parte di coloro che non aderiscono ai fondi pensione, o che hanno a suo tempo scelto di aderire mantenendo il TFR in azienda.

Alla base delle resistenze c'è il fatto che, alla cessazione del rapporto di lavoro, il TFR viene interamente erogato in modo più o meno contestuale, mentre una volta versato in un fondo pensione le prestazioni finali seguono le regole che vedremo nel capitolo 5.

Tale disagio viene parzialmente compensato da una maggior semplicità nella richiesta di anticipazioni.

L'anticipazione del TFR lasciato in azienda segue le seguenti regole ¹⁰:

- Non può essere richiesto prima che siano trascorsi 8 anni di servizio (mentre i Fondi Pensione consentono l'anticipazione per motivi di salute anche prima di questo termine).
- Può essere richiesto una sola volta durante l'intero rapporto di lavoro (limitazione non presente per le anticipazioni con la previdenza complementare).
- L'anticipazione non può superare il 70% del montante accantonato (contro il 75% anticipabile nella previdenza integrativa).
- L'ammontare complessivo delle anticipazioni in un'azienda non può superare determinati limiti: massimo 10% degli aventi titolo e comunque non oltre il 4% del numero totale dei lavoratori in servizio (limiti modificabili in sede di trattativa aziendale).
- Non è consentita l'anticipazione senza causale. Alle motivazioni previste per i fondi pensione (sanità, spese inerenti l'abitazione principale) si aggiungono le spese sostenute per congedi paren-

¹⁰ Legge 29 maggio 1982, n. 297

tali, per assenze dovute a malattia del bambino, per formazione.

Le anticipazioni sono soggette a tassazione separata, con modalità di calcolo che tengono conto dell'età del richiedente, dell'anzianità di servizio e delle aliquote medie applicate agli emolumenti nell'ultimo quinquennio. Il risultato finale è meno favorevole rispetto alle modalità di tassazione della previdenza complementare.

2.6 Reintegro delle anticipazioni

Se un lavoratore ha richiesto un'anticipazione sul capitale maturato dal 2007 in poi, potrà scegliere di reintegrare successivamente l'anticipazione ottenuta. Per farlo potrà superare anche il limite di deducibilità annua previsto per i contributi.

Sulle somme reintegrate è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento dell'anticipazione, proporzionale all'importo reintegrato.

2.7 Il trasferimento della posizione

Il trasferimento della posizione presso altre forme pensionistiche complementari non comporta oneri di alcun genere, neanche fiscali.

Il trasferimento può avvenire in due diverse circostanze ¹¹:

1. Venir meno dei requisiti di partecipazione.

¹¹ D. Lgs 5 dicembre 2005 n.252- Art. 11

In caso di assunzione presso altra azienda il fondo sarà indirizzato di norma presso una delle forme di previdenza complementare in essere presso il nuovo datore. Il trasferimento non altera la continuità nell'anzianità di iscrizione, e non consente di modificare la scelta effettuata in merito alla destinazione del TFR.

Il lavoratore ha inoltre la facoltà di restare iscritto al fondo istituito presso l'azienda che lascia, limitandosi a cessare la contribuzione volontaria.

2. Trasferimento in costanza dei requisiti di partecipazione

Trascorsi due anni dall'iscrizione in un fondo il lavoratore può trasferire la propria posizione individuale ad un altro fondo, sul quale conferirà il contributo a suo carico e l'eventuale TFR. Anche in questo caso nessun onere fiscale o di altra natura è previsto: il trasferimento comporta però il rischio di perdere il contributo del datore di lavoro, qualora la sua iscrizione al precedente fondo derivasse da un accordo collettivo per il quale l'azienda si era impegnata ad erogare il contributo solo limitatamente a quel fondo specifico.

In materia di trasferimenti tra fondi è importante segnalare il parere espresso dall'Agenzia delle Entrate in data 3 Agosto 2005 in risposta ad uno specifico quesito posto dalla COVIP.

Secondo l'Agenzia il soggetto che ha la qualifica di "vecchio iscritto" presso un fondo, e si iscrive ad un nuovo fondo senza operare un effettivo trasferimento della posizione presso la nuova forma pensionistica complementare, non può mantenere la qualifica di "vecchio iscritto". Resta quindi la possibilità di lasciare il montante depositato sul fondo precedente, ma il vecchio iscritto che scegliesse questa opzione perderebbe le prerogative che saranno illustrate più avanti (paragrafo 5.1).

CAPITOLO 3 – LA TASSAZIONE DEI RENDIMENTI

La Legge di stabilità 2015 ¹² ha elevato al 20% l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata ai proventi finanziari conseguiti dai fondi pensione. Per quanto riguarda i titoli di stato tale aliquota è ridotta al 12,50%.

La tassazione si applica sul risultato netto conseguito alla fine di ogni periodo d'imposta; pertanto, il montante che viene comunicato all'aderente alla fine di ogni anno è da intendersi al netto di ritenute. Qualora il risultato netto della gestione finanziaria sia negativo, tale risultato verrà portato in riduzione dell'imponibile per l'anno successivo.

Permane un trattamento agevolato rispetto all'imposizione applicata alle altre forme di investimento, seppur in forma ormai decisamente limitata. In precedenza l'aliquota prevista per la ritenuta d'acconto, pari all'11%, rappresentava indubbiamente un'ulteriore incentivazione all'adesione alla previdenza complementare, effetto che l'attuale livello impositivo ridimensiona in modo drastico.

Un'ulteriore agevolazione è rappresentata dall'esenzione rispetto all'imposta di bollo, altrove prevista nella misura del 2°%.

Sono esenti da imposta sostitutiva i redditi derivanti dai seguenti investimenti qualora siano detenuti per almeno 5 anni:

- Azioni o quote in imprese italiane, nella UE o in Stati aderenti allo spazio economico Europeo.
- Quote o azioni di OICR residenti in Italia, UE o in Stati aderenti allo spazio economico Europeo che investano nei titoli precedentemente elencati.

¹² Legge 23 dicembre 2014 n. 190 Art. 1 commi 621, 622 e 623

CAPITOLO 4 – IL RISCATTO ANTICIPATO

Il riscatto della posizione avviene – di norma – alla fine del percorso lavorativo dell'iscritto al fondo. Tuttavia esistono situazioni che possono determinare un riscatto anticipato.

- Riscatto parziale per inoccupazione tra i 12 e i 48 mesi

Possibile in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, o qualora il datore di lavoro ricorra a procedure di mobilità o Cassa Integrazione Guadagni a 0 ore. Anche l'accesso al Fondo di Solidarietà dei Lavoratori del Credito rientra in questa casistica. Al verificarsi di queste situazioni è possibile riscattare il 50% della posizione maturata senza alcuna penalizzazione fiscale: il riscatto viene equiparato alla prestazione pensionistica finale.

Qualora il lavoratore decida di riscattare l'intero capitale maturato (vedi paragrafo successivo), sul restante 50% verrà applicata la tassazione prevista per il riscatto "per cause diverse".

- Riscatto totale per invalidità permanente o inoccupazione superiore ai 48 mesi

E' possibile il riscatto totale della posizione, senza penalizzazioni, in caso di invalidità permanente che riduca di oltre due terzi la capacità lavorativa dell'iscritto al Fondo, o in caso di inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi.

- Riscatto a seguito di decesso dell'iscritto

Nel caso in cui la morte dell'iscritto sopraggiunga prima della cessazione del rapporto di lavoro, il riscatto viene esercitato senza penaliz-

zazione dai beneficiari designati dall'iscritto con apposita comunicazione al fondo pensione. L'iscritto ha la facoltà di revocare o modificare la designazione dei beneficiari in qualsiasi momento. Solo in assenza di beneficiari designati il riscatto viene esercitato dagli eredi legittimi o testamentari: in ogni caso gli importi liquidati dal Fondo Pensione non rientrano nell'asse ereditario.

In mancanza di beneficiari designati e di eredi legittimi, la posizione maturata viene acquisita dal Fondo Pensione.

- Riscatto totale per cause diverse

In questa categoria rientrano tutte le casistiche, diverse da quelle precedentemente elencate, che determinano la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensionistico: quindi, a titolo di esempio, i lavoratori che si dimettono, o che passano ad altre società a seguito di cessione di ramo d'azienda, il personale esodato.

La tassazione di questa tipologia di riscatto è più penalizzante rispetto a quella ordinaria, con l'aliquota applicata alle somme accantonate dopo il 2007 calcolata nella misura del 23%¹³. La legge penalizza i lavoratori che, quando cambiano datore di lavoro, scelgono di riscattare la posizione invece di trasferirla ad altro fondo pensione: la logica della norma è che i benefici fiscali siano riservati all'utilizzo a fini previdenziali delle somme accantonate.

All'opposto del riscatto anticipato c'è la scelta di restare iscritti al fondo dopo la data di pensionamento. Questa scelta è possibile, a patto di essere iscritti al Fondo stesso da almeno 12 mesi.

¹³ D.Lgs 252/2005 Art. 14 comma 5

CAPITOLO 5 – LE PRESTAZIONI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E LE MODALITA' DI TASSAZIONE

5.1 Vecchi iscritti e nuovi iscritti

Come accennato nell'introduzione, il D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 ha avuto tra le sue conseguenze la creazione di una linea netta di demarcazione, generando la distinzione tra vecchi e nuovi iscritti alla previdenza complementare. Tale distinzione comporta importanti conseguenze in termini di modalità di fruizione delle prestazioni e di differente imposizione fiscale.

Il decreto classifica come "vecchi iscritti" tutti coloro che alla data del 27 aprile 1993 (data di pubblicazione del Decreto sulla G.U.) risultavano iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita prima del 15 novembre 1992.

La differenza sta nella facoltà, riservata ai vecchi iscritti, di scegliere al momento della prestazione finale se continuare ad avvalersi delle prerogative della vecchia normativa, che prevedeva la possibilità di riscattare interamente il montante maturato ma che era più penalizzante dal punto di vista fiscale, o optare per la normativa attuale che, a fronte di limitazioni in merito al riscatto del capitale, presenta una tassazione più favorevole.

5.2 Prestazioni finali per i "nuovi iscritti": le rendite

La scopo principale della previdenza complementare è affiancare la previdenza pubblica e garantire al lavoratore il mantenimento di un

tenore di vita dignitoso una volta che sia stato posto in quiescenza. Per questa ragione, l'utilizzo naturale del montante accumulato nel corso degli anni è la sua conversione in rendita, con modalità non dissimili da quelle adottate per le pensioni calcolate con in sistema contributivo: la somma maturata viene trasformata in rendita sulla base di un coefficiente di trasformazione che tiene conto dell'aspettativa di vita residua dell'aderente. Esistono diverse forme di rendita per le quali l'iscritto al fondo può optare: vitalizia, reversibile, certa, vitalizia con restituzione del montante maturato in caso di decesso nei primi anni della prestazione, ecc...

Il regime fiscale applicato alle rendite rispecchia il succedersi delle diverse normative fiscali: la materia è stata disciplinata dal D.Lgs. 47/2000 e dal successivo D.Lgs. 252/2005 e per questo oggi esistono 3 diversi regimi fiscali per le somme maturate nei seguenti periodi:

- fino al 31/12/2000
- dal 1/1/2001 al 31/12/2006
- dall'1/1/2007

Ci soffermiamo in particolare sulle modalità di tassazione previste per quest'ultimo periodo. La tassazione delle somme accumulate dopo il 2007 prevede un'unica aliquota del 15%. Trascorsi 15 anni l'aliquota viene ridotta dello 0,30% per ogni anno di ulteriore permanenza nel fondo. L'aliquota di tassazione non potrà scendere sotto il 9%. In sostanza, si raggiunge l'aliquota minima dopo 35 anni di iscrizione alla previdenza complementare: questo rappresenta un ulteriore incentivo all'iscrizione immediata per i lavoratori neo assunti.

E' bene sottolineare che si tratta di un'imposta sostitutiva: questo vuol dire che le prestazioni del fondo non si sommano all'imponibile IRPEF e quindi non hanno impatto sull'aliquota marginale applicate ai

redditi da lavoro.

Per gli iscritti in data antecedente il 2007 si tiene conto degli anni di anzianità contributiva, ma vengono computati al massimo 15 anni.

La seguente tabella riepiloga le modalità di tassazione per le rendite dei nuovi iscritti:

Periodo fiscale	Imponibile	Aliquota applicata
Fino al 31/12/2000	87,50% della rendita riferita al montante maturato	Tassazione ordinaria IRPEF (scaglioni progressivi)
Dal 2001 al 2006	Rendita riferita al montante maturato, dedotti: <ul style="list-style-type: none">• rendimenti (già tassati alla fonte)• eventuali contributi non dedotti (in quanto superiori al limite annuo di deducibilità) ¹⁴	Tassazione ordinaria IRPEF (scaglioni progressivi)
Dall'1/1/2007	Rendita riferita al montante maturato, dedotti: <ul style="list-style-type: none">• rendimenti (già tassati alla fonte)• eventuali contributi non dedotti (in quanto superiori al limite annuo di deducibilità)• eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato tramite welfare aziendale ¹⁵	Ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al 15°, fino ad un minimo del 9%

Durante il periodo di erogazione della rendita, il montante residuo

¹⁴ Paragrafo 1.2 “Versamenti eccedenti il limite di deducibilità” - Pag. 8

¹⁵ Paragrafo 1.3 “Versamenti effettuati tramite il welfare aziendale” - Pag. 9

continuerà ovviamente ad essere investito; i rendimenti realizzati dal in questa fase sono tassati al 26% (aliquota ridotta al 12,50% per i rendimenti derivanti dall'investimento in titoli di Stato).

5.3 Prestazioni finali per i "nuovi iscritti": il capitale

L'aderente al Fondo Pensione che riveste la qualifica di "Nuovo iscritto" può scegliere di percepire parte della prestazione pensionistica finale sotto forma di capitale: il massimo erogabile in questo modo è pari al 50% del montante.

Questo limite viene meno nel caso la rendita derivante dal capitale accumulato risulti di ammontare troppo esiguo. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale, l'aderente può richiedere l'intera prestazione sotto forma di capitale.

La tassazione delle erogazioni effettuate sotto forma di capitale è riepilogata dalla seguente tabella:

Periodo fiscale	Imponibile	Aliquota applicata
Fino al 31/12/2000	Montante al netto delle seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> • contributi del lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione • franchigia di € 309,87 per ogni anno di conferimento del TFR 	Tassazione separata con "aliquota interna" calcolata con gli stessi criteri utilizzati per il TFR ¹⁶
Dal 2001 al 2006	Montante al netto delle seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> • rendimenti (già tassati alla fonte) • eventuali contributi non dedotti (in quanto superiori al limite annuo di deducibilità) 	Tassazione separata con "aliquota interna" calcolata con gli stessi criteri utilizzati per il TFR
Dall'1/1/2007	Montante al netto delle seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> • rendimenti (già tassati alla fonte) • eventuali contributi non dedotti (in quanto superiori al limite annuo di deducibilità) • eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato tramite welfare aziendale 	Ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al 15°, fino ad un minimo del 9%

Le stesse modalità di tassazione vengono applicate alle anticipazioni per spese mediche ed al riscatto per morte, invalidità permanente ed inoccupazione.

¹⁶ Il calcolo dell'aliquota da applicare avviene con le seguenti modalità. La somma da tassare si divide per il numero degli anni di servizio e si moltiplica per 12. In tal modo si ottiene il reddito di riferimento al quale si applicano le aliquote previste per gli scaglioni IRPEF. L'imposta così determinata si divide per il reddito di riferimento, ottenendo così "l'aliquota interna".

In caso di anticipazioni per acquisto o ristrutturazione dell'abitazione principale, di anticipazioni per altre esigenze o di riscatto per cause diverse da quelle precedentemente riportate, il montante accumulato dopo il 2007 è soggetto ad imposta sostitutiva con un'unica aliquota del 23%.

5.4 Prestazioni finali per i “vecchi iscritti”:

A partire dal 2007 i vecchi iscritti hanno la possibilità di decidere il regime applicato al loro montante. Se scelgono di essere equiparati ai nuovi iscritti, il trattamento che sarà loro applicato ricalcherà fedelmente quanto riportato nei due paragrafi precedenti, a partire dalle limitazioni per l'erogazione sotto forma di capitale.

Lo status di “vecchio iscritto” conferisce all'aderente al fondo una seconda opzione: l'iscritto può decidere di ritirare l'intero montante sotto forma di capitale, ma in questo caso dovrà scontare un regime fiscale meno favorevole. A differenza di quanto visto per i nuovi iscritti, infatti, anche le somme accantonate successivamente al 2007 saranno tassate con le medesime modalità previste dalla vecchia normativa: quindi tassazione separata con “aliquota interna” calcolata con gli stessi criteri utilizzati per il TFR.

In questo caso, anche la tassazione applicata ad eventuali anticipazioni richieste durante la vita lavorativa dell'aderente sarà ricalcolata con gli stessi criteri applicati alla tassazione finale e sottoposta a conguaglio.

Resta la facoltà di richiedere – senza penalizzazioni fiscali - l'erogazione dell'intera somma sotto forma di capitale qualora la conversione

del montante generi una rendita di ammontare esiguo, ma i criteri di calcolo per determinare il limite sotto il quale si può usufruire di questa opzione sono leggermente diversi da quelli previsti per i nuovi iscritti.

Si può infatti scegliere questa opzione qualora la rendita derivante dalla conversione dei 2/3 del montante maturato dopo il 2001 risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale.

CAPITOLO 6 - LA R.I.T.A. (RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA)

6.1 Che cos'è la R.I.T.A.

La RITA¹⁷ è una rendita temporanea che i fondi a contribuzione definita possono erogare in via anticipata a decorrere dal momento della richiesta (previa verifica dei requisiti) fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Consiste nell'erogazione frazionata di un capitale, per un periodo massimo di 10 anni, che può arrivare all'intero montante accumulato; l'iscritto ha la facoltà di valutare se richiedere tutto l'importo o solo una parte dello stesso.

L'erogazione della rendita avviene a rate, con periodicità non superiore ai 3 mesi.

Durante il periodo di erogazione della RITA il montante residuo continua ad essere gestito dal Fondo, generando quindi ulteriori rendimenti: per questo motivo le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo, tenendo conto degli incrementi o delle diminuzioni conseguenti alla gestione finanziaria. Mentre è in corso l'erogazione il montante viene versato nel comparto più prudente del fondo, salvo diversa indicazione da parte dell'iscritto.

L'iscritto ha facoltà di sospendere l'erogazione della RITA; sulla parte del montante eventualmente non destinata alla RITA conserva inoltre la facoltà di richiedere anticipazioni e riscatti.

Durante il periodo di erogazione è possibile continuare ad effettuare

¹⁷ Art.1, comma 168 della Legge di Bilancio 2018 che ha modificato l'Art.11 comma 4 del D.Lgs. 252/2005 e successiva circolare COVIP 888/2018

versamenti contributivi che in caso di RITA parziale andranno ad incrementare il montante residuo, mentre in caso di RITA totale andranno a costituire un montante a sé stante. Le somme saranno investite nel medesimo comparto scelto per l'erogazione della prestazione, salvo diversa indicazione dell'iscritto.

6.2 I requisiti per richiederla

I requisiti necessari per inoltrare la richiesta sono i seguenti:

1. Cessazione dell'attività lavorativa
2. Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi
3. Almeno 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza
4. Almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari

Oppure, in alternativa:

1. Cessazione dell'attività lavorativa
2. Inoccupazione (o anche permanenza nel fondo esuberi) successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore ai 24 mesi
3. Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 10 anni
4. Almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari

Il requisito della cessazione dell'attività lavorativa deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Il richiedente può per-

tanto intraprendere un'attività lavorativa in qualsiasi forma successivamente alla richiesta. Pertanto la RITA è compatibile con la contemporanea percezione di redditi da lavoro autonomo o dipendente.

Analogamente, la RITA è compatibile con qualsiasi trattamento pensionistico anticipato (es. Quota 100, Opzione Donna, Lavoratori Precoci) o di anzianità erogata dagli enti previdenziali di base.

La RITA non può essere concessa nell'immediata prossimità dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia: la richiesta può essere effettuata a condizione di poter frazionare l'erogazione in almeno due rate trimestrali. ¹⁸

6.3 La tassazione della RITA

La tassazione della RITA si presenta particolarmente favorevole. A differenza di quanto avviene per l'erogazione della rendita o per il riscatto finale, con tassazione differenziata in base di diversi periodi di contribuzione, (vedasi tabelle alle pagg. 23 e 25) l'intero montante è assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota agevolata secondo le norme previste per le somme maturate dopo il 2007 (max. 15%, min. 9% con riduzione dello 0,30 per ogni anno successivo al 15°). A titolo di esempio, per un vecchio iscritto che alla data del 1/1/2007 aveva già maturato 15 anni di anzianità contributiva, la tassazione della RITA per l'anno 2020 ammonterebbe all'11,10%; se scegliesse di riscattare l'intero montante andrebbe a subire una tassazione più che doppia.

In caso di decesso durante la fase di erogazione il montante sarà ri-

¹⁸ Circolare COVIP 4209 del 17/9/2020

scattato dagli eredi con le regole e l'imposizione già esaminate nel
Capitolo 4.

CONCLUSIONI

Arbitraggi fiscali

La trattazione si chiude con una curiosità, una possibilità di lucrare benefici fiscali in modo assolutamente lecito, che riguarda i pensionati.

Come specificato nel Capitolo 4, non c'è obbligo di uscire dal fondo per i pensionati che, a condizione di essere iscritti da almeno 12 mesi, possono mantenere la loro adesione alla previdenza complementare ed eventualmente continuare ad effettuare versamenti volontari. Questo apre una possibilità particolarmente allettante per i percettori di pensioni di importo significativo.

L'aderente che effettua versamenti continua a godere della deduzione delle somme versate, con un beneficio pari all'aliquota marginale (ad esempio pari al 38%), sapendo di poter uscire dal fondo anche a breve distanza di tempo e beneficiando – se ne ricorrono le condizioni – di un'aliquota compresa tra il 9 ed il 15% e che ad oggi sarebbe dell'11,40%.

Immaginiamo un pensionato che nel corso del 2020 avesse versato € 5.164 su un fondo nel quale aveva precedentemente lasciato un montante ridotto al minimo, ottenendo un risparmio fiscale di € 1.962 (pari al 38% della somma versata), e che all'inizio del 2021 chiedesse di uscire dal fondo con erogazione della prestazione sotto forma di capitale. Sulla somma versata solo pochi mesi prima avrebbe subito una trattenuta di € 578 (aliquota dell'10,80%), con un guadagno di € 1.384: un bel modo per cominciare il nuovo anno.